

*Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in appalto integrato dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativi agli interventi di demolizione delle gradonate di primo livello dello Stadio Erasmo Iacovone sito nel Comune di Taranto, in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.*

## DISCIPLINARE DI GARA

## SOMMARIO

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA .....	7
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	7
1.2	DOTAZIONI TECNICHE .....	8
1.3	IDENTIFICAZIONE .....	10
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	11
2.1.	DOCUMENTI DI GARA .....	11
2.2.	CHIARIMENTI .....	12
	Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate. ....	13
	Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini indicati in Piattaforma da quelli sopra indicati. ....	13
	Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque con modalità diverse da quelle sopra descritte. ....	13
2.3.	COMUNICAZIONI.....	13
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	14
3.1.	DURATA .....	19
3.2.	REVISIONE PREZZI.....	20
3.3.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	20
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	21
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	24
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	26
6.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	27
6.1.1	PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....	27
6.1.2	PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE .....	27
6.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE .....	29
6.2.1	PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	29
6.2.2	PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE .....	29
6.2.2.1	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	29
6.3	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE.....	31
6.3.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	31
6.3.2	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	32
6.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI I CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ E NEI CONSORZI STABILI PROFESSIONALI.....	33
7.	AVVALIMENTO .....	34
8.	SUBAPPALTO .....	36
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	37
10.	GARANZIA PROVVISORIA .....	38

11. SOPRALLUOGO.....	41
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	41
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	41
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	44
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	45
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	46
15.2. DGUE .....	50
15.3. DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA .....	54
15.4. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI .....	58
15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	58
15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	59
16. OFFERTA ECONOMICA.....	61
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	62
18. SEGGIO DI GARA .....	63
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	63
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	64
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	64
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	65
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....	65
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	67
25. CODICE ETICO.....	68
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	68
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	68

## PREMESSE

**Sport e salute S.p.A.** (di seguito, anche solo “**Sport e Salute**”) con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15, 00135 – Roma, P.I. 07207761003, è una società per azioni costituita in forza dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi dei commi 629 e seguenti, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui capitale è interamente detenuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport.

Il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 e modificato da ultimo dal decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, ha introdotto, tra l’altro, norme volte allo stanziamento di fondi e alla nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi infrastrutturali occorrenti per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026.

In applicazione dell’art. 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 (di seguito il “**DPCM 25 maggio 2023**”), è stato nominato, quale Commissario Straordinario di Governo (di seguito anche “**Commissario**”) per l’espletamento delle relative attività, il dott. Massimo Ferrarese, con il compito di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Con Decreto interministeriale del 16/04/2024 è stato approvato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, il “*Programma delle opere infrastrutturali relativo ai XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026*”.

Tra le opere infrastrutturali approvate rientra anche l’intervento di ristrutturazione dello Stadio Erasmo Iacovone di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto nel 2026.

Secondo quanto previsto dal DPCM 25 maggio 2023, il Commissario è autorizzato ad avvalersi del supporto tecnico, per le attività connesse alla realizzazione dei programmi ed interventi, “*di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”.

Per le suindicate finalità, il Commissario e Sport e Salute hanno sottoscritto in data 24/01/2024 una Convenzione Quadro per l’espletamento delle procedure di gara.

Con ordinanza n. 11 del 29 luglio 2024 (di seguito l'“**Ordinanza**”) il Commissario, ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L. 77/2021, ha approvato talune deroghe al Codice al fine di assicurare la massima semplificazione e celerità della procedura di affidamento dell'appalto e di garantire il rispetto del cronoprogramma approvato con decreto interministeriale del 16.04.2024.

Con atto di attivazione del 29 luglio 2024, il Commissario ha attivato Sport e Salute per lo svolgimento dei servizi di committenza ausiliaria ai sensi degli artt. 62, co. 11 e 63 co. 1 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato sottoposto a verifica, validato ed infine approvato, come risulta dal Decreto del Commissario n. 51 del 9 agosto 2024.

Infine, con Decreto n. 52 del 9 agosto 2024, il Commissario ha disposto l'indizione della presente procedura di gara, con l'adozione delle seguenti deroghe, già disposte con l'Ordinanza, rispetto a quanto disposto dal Codice:

- deroga all'art. 101 del Codice in termini di riduzione dei tempi minimi dell'integrazione documentale previsti per il soccorso istruttorio (portandoli da 5 a 2 giorni, salvo i casi in cui la documentazione da produrre richieda maggior tempo);
- deroga all'art. 108 comma 2 lett. e) del Codice prevedendo l'applicazione del criterio del minor prezzo nell'ottica di una semplificazione e accelerazione procedimentale nonché al fine di gestire il rischio, fisiologicamente implicato nell'appalto integrato, di uno scostamento dei costi di esecuzione dei lavori rispetto a quelli contrattualmente stabiliti;
- deroga all'art. 17 comma 5 del Codice, prevedendo che l'aggiudicazione sia disposta nelle ore dell'espletamento dei controlli sui requisiti dell'impresa aggiudicataria;
- deroga al combinato disposto normativo di cui agli artt. 17 comma 8 e 50 comma 6 del Codice, prevedendo che sia autorizzata la consegna anticipata, anche solo parziale, dei lavori prima della stipula contrattuale e dell'espletamento dei controlli sui requisiti dell'impresa aggiudicataria.

Sport e Salute, con la presente procedura opera in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'art. dell'art. 1 All.I.1, dell'art. 62, commi 6 e 7, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (il “**Codice**”) e procede per conto della Struttura Commissariale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 all'affidamento in appalto integrato dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, anche solo i “**Servizi**”) e di esecuzione dei lavori, (di seguito, i “**Lavori**”) e, insieme ai Servizi, le “**Attività**”), in relazione all'intervento di demolizione delle gradonate di primo

livello dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto (lo “**Stadio Iacovone**”), come meglio dettagliato nella Documentazione di gara e conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.

Pertanto, una volta intervenuta l’aggiudicazione della procedura, il contratto di appalto integrato sarà sottoscritto e gestito dal Commissario in qualità di committente (di seguito, anche la “**Committente**”).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo <https://procurement.sportesalute.eu/portalegare/index.php> (di seguito, “**Piattaforma**”), da cui si accede anche alla documentazione di gara.

Come disposto nell’Ordinanza, l’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo in deroga a quanto previsto dall’art. 108, comma 2 del Codice.

La durata massima per l’espletamento della procedura di gara è pari a 5 mesi.

Ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Codice l’affidamento dell’appalto integrato per l’esecuzione delle Attività si è reso necessario per garantire, da una parte, maggiore speditezza nell’avvio dei lavori e da altra parte, per la stretta correlazione tra progettazione ed esecuzione dei lavori: pertanto vi è la necessità di un approccio attuativo unitario, che garantisca una esecuzione delle opere diligente e rapida, sulla base delle scelte tecnico-operative proposte dall’impresa appaltatrice e valutate in sede di offerta.

Il luogo di esecuzione dei Lavori è il Comune di Taranto codice NUTS TF43.

La presente procedura è stata deliberata con decisione di contrarre n. XXX del XX/XX/XXXX.

CUP E58E23000200001

Il Responsabile unico del progetto è Ing. Alessandro Zito.

Il Responsabile unico del progetto per la Committenza Ausiliaria è l’Ing. Giuseppe Di Gregorio.

Quest’ultimo è responsabile della supervisione e del coordinamento delle attività di gara per conto dell’amministrazione committente. Questo include l’acquisizione del CIG, la preparazione dei documenti di gara, la pubblicazione del bando, la gestione delle offerte e l’aggiudicazione del contratto.

Il RUP dell’amministrazione committente deve identificare le esigenze della stazione appaltante e tradurle in specifiche tecniche e requisiti da inserire nei documenti di gara che verranno redatti da Sport e Salute. Questa fase assicura che la gara sia strutturata in modo da soddisfare esattamente ciò di cui l’amministrazione ha bisogno.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica di Sport e salute il cui accesso è consentito al seguente link: <https://procurement.sportosalute.eu/portalegare/>

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature”), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN). L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "*Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale*" (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e "*Istruzioni operative*", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:



- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) possedere la dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportesalute.eu/esop/commonhost/public/browserenv/requirements.jsp>;
- e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione al Portale fornitori seguendo le indicazioni riportate nel documento “Guida alla registrazione e alla Gestione Anagrafiche” disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nelle procedure di gara. L’operatore economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema all’account riconducibile all’operatore economico medesimo. Ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore economico registrato.

Il soggetto che fosse eventualmente già registrato sulla Piattaforma non deve richiedere una nuova registrazione.

Al fine della presentazione delle offerte, si fa presente che è responsabilità dell’Operatore economico effettuare la registrazione in tempo utile per ottenere la propria terna di valori. Si consiglia di effettuare la procedura di registrazione almeno 48 ore prima della data di scadenza delle offerte.

Per supporto tecnico relativo al Portale, si prega di fare riferimento ai contatti indicati nella home page della Piattaforma.

L’assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice;
- Consorzio ordinario;

si rimanda alla specifica sezione dell’Allegato “Presentazione offerta generica”.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di Gara;
2. presente Disciplinare di gara con i relativi Modelli Allegati:
  - A. Allegato A “Domanda di partecipazione”;

- B. Allegato B “Dichiarazione Progettista”;
- C. Allegato C “Dichiarazione di avalimento”;
- D. Allegato D “Modello offerta economica”;
- E. Allegato E “Dichiarazione familiari conviventi”;
3. Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e relativi allegati;
4. Determinazione del Corrispettivo per la progettazione esecutiva relativo all’intervento;
5. Schema di Contratto;
6. Capitolato Speciale d’Appalto;
7. Cronoprogramma;
8. Documento “Scadenze”;
9. Patto d’Integrità adottato con atto di nomina del Commissario Straordinario;
10. “Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale” e Istruzioni operative per l’utilizzo del Portale;
11. Codice CIG Procedura.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente:

- all’interno dell’area “Società Trasparente” del sito del sito istituzionale di Sport e Salute ([www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu)), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all’interno dell’area “Bandi di gara” della Piattaforma;
- all’interno della Piattaforma, seguendo le istruzioni di cui al par. 4.1 del documento “Presentazione Offerta generica”.

## **2.2. CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato nella Piattaforma. Le modalità di invio dei chiarimenti nella Piattaforma sono illustrate all’interno del Par. 4.3 dell’allegato “Presentazione Offerta Generica”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- a) all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzionale di Sport e Salute ([www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu)), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- b) all'interno dell'area "Bandi di Gara" della Piattaforma;
- c) all'interno della specifica procedura di gara come descritto al par. 4.3 dell'allegato "Presentazione offerta generica".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini indicati in Piattaforma da quelli sopra indicati.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque con modalità diverse da quelle sopra descritte.

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando la Piattaforma come illustrato al par. 4.23 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

L'operatore economico, con l'accettazione delle Condizioni generali di utilizzo, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;

avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art 65, comma 1, lettere b), c) e d) e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È onere del soggetto abilitato alla Piattaforma aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sulla Piattaforma qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto, mediante appalto integrato, dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, anche solo i "Servizi") e la realizzazione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie alla esecuzione dei lavori per *"Intervento di rifunzionalizzazione ed implementazione dei servizi dello stadio Erasmo Iacovone del comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto"* Fase 1 - **Demolizioni**, ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite oltre agli oneri per la sicurezza (di seguito, i "Lavori" ed insieme ai Servizi, le "Attività"), sulla base del PFTE, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso.

Si specifica sin da ora che l'operatore economico affidatario sarà altresì richiesto il trasporto in discarica del materiale derivante dalle attività di demolizione, restando a carico della Struttura Commissariale il pagamento degli oneri relativi allo smaltimento.

Ai sensi dell'art. 42, co. 4, del Codice, il PFTE posto a base di gara è stato validato con verbale di Validazione sottoscritto dal RUP Ing. Alessandro Zito in data 9 agosto 2024 n. 733 ed approvato dal Commissario Straordinario con provvedimento n. 51 del 9 agosto 2024.

Costituiscono oggetto dell'appalto integrato:

- il servizio tecnico di redazione della progettazione esecutiva dell'intervento, sulla base PFTE posto a base di gara, comprensivo della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti dall'All. I.7, sezione III, al Codice e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 41, co. 8, del Codice;

- l'esecuzione di tutti i lavori nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal PFTE posto a base di gara.

L'operatore economico, che risulterà aggiudicatario, si obbliga, altresì, ad eseguire, gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dal RUP, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del PFTE, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo.

Le opere devono intendersi "compiute", complete di noli, trasporti, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel Capitolato.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dei lavori da realizzare e senza che si generino inefficienze connesse all'aggravio di costi e all'allungamento dei tempi di ultimazione dei lavori.

**L'importo a base di gara** è pari complessivamente ad € 2.022.694,14 (euro duemilioniventiduemilaseicentonovantaquattro/14), al netto di IVA e al netto di oneri previdenziali e assistenziali riferiti al servizio di progettazione, così ripartito:

- a) € 1.972.941,81 (Euro unmilionevecentosettantaduemilanovecentoquarantuno/81), per l'esecuzione dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza;
- b) € 49.752,33 (Euro quarantanovemilasettecentocinquantadue/33), per il servizio di progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

#### **Importo per i lavori**

L'importo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in € 1.972.941,81 oltre IVA, di cui:

- c) € 844.404,27 (Euro ottocentoquarantaquattromilaquattrocentoquattro/27), interamente soggetti a ribasso;

d) € 248.593,90 (Euro duecentoquarantottomilacinquecentonovantatre/90), per costi per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), di cui all'art.5, co. 1, lett. b) dell'All. I.7 al Codice e punto 4.1.4 dell'allegato XV al D. Lgs.81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso;

L'importo a base di gara per i lavori comprende i costi della manodopera che Sport e Salute ha stimato in pari a € 879'943,64 (Euro ottocentosettantanovemilanovecentoquarantatre/64), non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, calcolati sulla base delle lavorazioni previste nel PFTE posto a base di gara.

Resta ferma la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

Il contratto collettivo applicato è quello EDILE.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quello sopra indicato da Sport e Salute.

La contabilizzazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali avverranno **"a corpo"** sia per la quota relativa alla progettazione sia per la quota relativa all'esecuzione dei lavori.

#### **Classificazione dei Lavori**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 100, comma 4, e dell'Allegato II.12 del Codice, i Lavori - anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione - sono classificati come di seguito specificato:



n.	Lavorazioni	Cat. SOA Allegato II.12	Importo Tot. Categoria (Euro)	Classifica	% sul totale appalto	Prevalente Scorporabile
1	Demolizioni delle gradonate di primo livello dello Stadio Iacovone di Taranto.	OS23	1.972.941,81	IV	100 %	Prevalente
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI, OLTRE IVA</b>			1.972.941,81			

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i Lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si specifica che, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 gennaio 2023, n. 2, il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie di lavori cui lo stesso componente partecipa.

Si precisa che classifiche indicate nella precedente Tabella tengono conto dell'incremento del quinto, di cui al menzionato art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 e che pertanto ove il concorrente non possa beneficiarne dovrà essere qualificato per le classifiche superiori.

#### **Importo per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettazione**

L'importo per l'esecuzione della progettazione esecutiva e per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari ad € 49 752,33, oltre IVA e cassa.

Ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice, il corrispettivo relativo alla progettazione è stato calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti di cui al Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" così come modificato dall'Allegato I.13 del Codice, secondo il procedimento descritto nella

“Determinazione del corrispettivo,” allegato al presente Disciplinare. Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.

L’importo dei servizi tecnici di Progettazione Esecutiva deve ritenersi inderogabile e non ribassabile, ai sensi e per gli effetti della Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, viste anche le disposizioni di cui all’art. 8, comma 2 ultima parte, 41 comma 15 e dell’Allegato I.13 del Codice e in conformità alla Delibera ANAC 343/2023, secondo la quale dal complesso delle disposizioni di cui alla citata L. n. 49/2023 “si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 [...] assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura” e che “l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa”.

### Categorie della Progettazione

Ai sensi dell’articolo 41, comma 15, del Codice, nonché dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.13, le attività di progettazione afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-2 allegata al D.M. 17 giugno 2016 recante l’“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella Tabella infra riportata.

L’importo delle spese di progettazione è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

<b>CATEGORIA</b> <b>DESTINAZIONE FUNZIONALE</b> <b>IDENTIFICAZIONE OPERE</b>	<b>ID</b> <b>OPERE</b>	<b>CLASSE</b> <b>CATEGORIE</b> <b>ex L.</b> <b>143/49</b>	<b>GRADO</b> <b>COMPLESSITÀ</b>	<b>VALORE</b> <b>STIMATO</b> <b>DELL’OPERA</b> <b>(€) PER</b> <b>CLASSIFICA/</b> <b>CATEGORIA</b>
--	---------------------------	--	------------------------------------	--

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese.	<b>E.13</b>	<b>l/d</b>	<b>1,20</b>	<b>1 972 941,81 €</b>
--	-------------	------------	-------------	-----------------------

### 3.1. DURATA

Il tempo utile per l'ultimazione delle Attività è stabilito in:

1. progettazione esecutiva: 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla formale comunicazione di avvio del servizio da parte del RUP designato;  
Eventuali modifiche ed integrazioni richieste ai fini della verifica della progettazione, dovranno essere consegnate entro un termine di 5 giorni naturali consecutivi.
2. esecuzione dei lavori: 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La disciplina dettagliata dei termini di esecuzione è regolata dallo Schema di Contratto di Appalto, in questa sede da intendersi integralmente richiamato, nonché dagli altri documenti contrattuali.

#### Penali

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore sono previste penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Per la disciplina dettagliata dell'importo delle penali in caso di ritardo si rinvia integralmente a quanto indicato nello Schema di Contratto di Appalto, nonché negli altri documenti contrattuali.

#### Premio accelerazione

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto – a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo – un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato

sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 126, comma 1 ed è corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'Intervento alla voce "imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

### **3.2. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art.60 del Codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dal Committente – a mezzo PEC (entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici di cui sopra) e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

I compensi per l'attività di progettazione sono da ritenersi fissi e invariabili e pertanto non soggetti a revisione.

### **3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore del quinto dell'importo è pari a 404.538,82.

**Ai sensi dell'art. 20 comma 5 del Capitolato Speciale di Appalto, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto all'impresa aggiudicataria un premio di accelerazione pari all'0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo e fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni. Ai fini della determinazione del valore globale stimato dell'appalto, l'importo massimo del premio di accelerazione calcolato sull'importo a base di gara è pari a € 48.544,66.**

**Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del Codice, è pari ad € 2.475.777,62, al netto di IVA ed oneri, così suddiviso:**

**Tabella 3**

<b>Importo dei servizi base di gara.</b>	<b>€ 2.022.694,14</b>
<b>Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento.</b>	<b>€ 404.538,82</b>
<b>Importo massimo del premio di accelerazione calcolato sull'importo a base di gara</b>	<b>€ 48.544,66</b>
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 2.475.777,62</b>

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli operatori economici indicati nell'articolo 65, comma 2, del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici indicati all'articolo 66, comma 1, del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, e dell'art. 30, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della presente procedura:

- a) nel caso in cui l'operatore economico concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione, potrà soddisfare il possesso dei requisiti della progettazione di cui ai successivi artt. 6.1.2. e 6.2.2., mediante il proprio staff (di seguito "*Staff di progettazione*"), oppure, avvalendosi di professionisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del Codice, da associare quale mandante di un raggruppamento temporaneo (Progettista Associato) oppure da indicare in sede di offerta (di seguito "*Progettista Indicato*") in possesso dei predetti requisiti;
- b) nel caso in cui l'operatore economico concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per l'attività di costruzione dovrà soddisfare il possesso dei requisiti della progettazione di cui ai successivi artt. 6.1.2. e 6.2.2. necessariamente avvalendosi di professionisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), da associare quale mandante di un raggruppamento temporaneo (di seguito "*Progettista Associato*") oppure da indicare in sede di offerta (di seguito "*Progettista Indicato*") in possesso dei predetti requisiti.

Qualora l'operatore economico concorrente dimostri i requisiti della progettazione mediante Progettista/i Associato/i e quindi costituendo con essi un Raggruppamento Temporaneo, questi ultimi rivestono la qualità di concorrente. Al contrario, il professionista esterno all'operatore economico concorrente, da questi indicato in sede di offerta (Progettista Indicato) non rientra nella figura del concorrente; in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente dal concorrente.

Il medesimo Progettista non potrà essere indicato da più concorrenti.

Laddove il Progettista Associato e/o Indicato dovesse coincidere con il progettista che ha redatto la progettazione posta a base di gara o che ha svolto attività di supporto a tale progettazione, Sport e Salute si riserva di verificare l'insussistenza di una condizione di vantaggio di tale progettista rispetto agli altri partecipanti alla presente gara, al fine di deliberarne o meno l'esclusione dalla gara, per il motivo di cui all'art. 95, comma 1, lett. c) del Codice.

Ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Codice, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più Progettisti Indicati, è prevista la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva, previa verifica e approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui Sport e Salute accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, in conformità all'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se partecipano in proprio oppure per quali consorziati concorrono.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti di Sport e Salute.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (**c.d. Rete-soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (**c.d. Rete-contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).



Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g), del Codice i requisiti di cui al presente articolo essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o costituenti il G.E.I.E nonché dal G.E.I.E medesimo, o, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice e di consorzi stabili professionali, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, del Codice ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate di cui agli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell'art. 96 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

#### **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

### **6.1.1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

**A. Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite FVOE 2.0.

### **6.1.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE**

**A.** I requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice.

Ai sensi dell'art. 40 dell'Allegato II.12 al Codice, la comprova di tale requisito avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

**B. Per tutte le tipologie di società e per i consorzi:** Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE.

C. Le figure minime richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento e che devono essere indicate dall'operatore economico in sede di partecipazione come facenti parte del gruppo di lavoro (di seguito, "**Gruppo di Lavoro**"), sono riportate nella seguente tabella:

<b>RUOLO</b>	<b>REQUISITI</b>	<b>N.</b>
<b>Responsabile del gruppo di lavoro / Esperto in opere Strutturali</b>	<b>Professionista iscritto all'Albo degli Architetti o degli Ingegneri, sez. A, con almeno 10 anni di esperienza nel settore della progettazione strutturale.</b>	<b>1</b>
<b>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</b>	<b>Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., con almeno 5 anni di esperienza nel settore della sicurezza in fase di progettazione per opere civili.</b>	<b>1</b>
<b>Geologo</b>	<b>Professionista provvisto di laurea in scienze geologiche, dell'abilitazione professionale e l'iscrizione al relativo albo professionale con almeno 5 anni di esperienza.</b>	<b>1</b>

È ammessa la coincidenza, all'interno dello stesso gruppo di lavoro, nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d'una delle figure professionali precedentemente indicate, purché la coincidenza delle figure professionali in un unico soggetto sia ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente ed ai requisiti professionali richiesti.

Fermo quanto sopra, il gruppo di lavoro dovrà essere composto da almeno 2 soggetti, oltre al Giovane professionista ove richiesto.

Il Gruppo di Lavoro proposto dev'essere dichiarato all'interno della "Dichiarazione del progettista" inserita nella sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, come di seguito specificato.

Deve essere precisato il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione albo/elenco professionale, la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti del Gruppo di Lavoro. In particolare, fermo quanto previsto dall'Allegato II.12, Parte V, del Codice e come indicato nel precedente articolo 6.1.1 lett. A, relativamente alla figura del "giovane professionista", i soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro dovranno essere stabilmente legati all'operatore economico in una delle forme tra quelle di seguito indicate, pena l'esclusione, dell'operatore medesimo dalla procedura:

- componente di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario, o rete di imprese;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

**D.** I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni da inserire nella documentazione amministrativa i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

\*\*\*

Per la comprova dei requisiti di cui al presente art. 6.1, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE**

### **6.2.1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

**A.** Ai sensi dell'art. 100, comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice il concorrente dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come indicati alla tabella di cui all'art 3 del presente Disciplinare.

Ai fini della comprova, l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA) è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

### **6.2.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE**

#### **6.2.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**A.** Avvenuto svolgimento nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara), di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori

appartenenti a ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari 2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, come indicato nella seguente tabella:

	Categoria	Destinazione funzionale	ID. Opera	Importo TOT Lavori	Importo complessivo minimo richiesto dei lavori cui si riferiscono i servizi
1	Edilizia	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.13	1.972.941,81 €	3.945.883,62 €

B. Avvenuto svolgimento nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara), di due servizi di ingegneria e di architettura per ciascuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi di punta), relativi a lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, come indicato nella seguente tabella:

	Categoria	Destinazione funzionale	ID. Opera	Importo TOT Lavori	Importo complessivo minimo richiesto dei lavori cui si riferiscono i servizi
1	Edilizia	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.13	1.972.941,81 €	2.959.412,71€

In luogo dei due servizi di cui alla presente lettera B, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari all'importo sopra indicato.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di concorrenti in forma plurima si rinvia a quanto precisato al successivo art. 6.4.

Con riferimento ai requisiti di cui alle precedenti lettere A e B si precisa che:

- **Per la categoria Edilizia** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

### **6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti speciali di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

#### **6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

##### **6.3.1.1 PER I LAVORI**

- a) Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1.1 dovrà essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### 6.3.1.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

- a) I requisiti di cui all'art. 6.1.2, lett. A) e il requisito di cui all'art. 6.1.2, lett. B), devono essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o costituenti il G.E.I.E, nonché dal GEIE medesimo e, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- b) I requisiti di cui all'art. 6.1.2, lett. C), sono posseduti dai singoli professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

### 6.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

#### 6.3.2.1 PER I LAVORI

- a) I requisiti di cui al punto 6.2.1 devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, secondo quanto previsto dall'art. 68 e 30 dell'Allegato II.12 al Codice, fermo restando che ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo art. 68 del Codice. Le aggregazioni di retisti, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

#### 6.3.2.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.2.2.1, lett. A., deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal Consorzio nel complesso fermo restando che ciascun operatore economico associato o consorziato deve essere in possesso del requisito con riferimento alle prestazioni (ID e Categorie di Opere) che lo stesso si impegna ad eseguire. Nel caso in cui più operatori economici associati o consorziati si impegnino a eseguire la stessa prestazione (ID e Categorie di Opere), il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dai medesimi operatori economici.
- b) Il requisito dei servizi di punta di cui al punto 6.2.2.1, lett. B., deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal Consorzio nel complesso fermo restando che ciascun operatore economico associato o consorziato dovrà essere in possesso del requisito con riferimento alle prestazioni (ID - Opere) che lo stesso si impegna ad eseguire. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento o



consorzio, fermo restando, in questa ultima ipotesi, che ciascun servizio dovrà essere stato svolto per intero da uno di tali operatori economici.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di partecipazione, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

\*\*\*

Fermo quanto sopra, trovano applicazione, come già indicato nel precedente paragrafo 4, quanto prescritto dall'art. 44, comma 3 del Codice e dall'art. 30, comma 5, dell'Allegato II.12 del Codice con riferimento agli operatori economici attestanti per la sola esecuzione dei lavori o per l'esecuzione e la progettazione.

Per quanto esplicitamente non previsto nel presente Disciplinare, trova applicazione il Codice e i relativi Allegati, nelle pertinenti disposizioni.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI I CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ E NEI CONSORZI STABILI PROFESSIONALI**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice e i consorzi stabili professionali devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

##### **6.4.1 Requisiti di idoneità professionale**

###### **6.4.1.1 Per i lavori**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1.1, dovrà essere posseduto dal consorzio, dai consorziati indicati come esecutori e dai consorziati che prestano i requisiti.

###### **6.4.1.2 Per i servizi di progettazione**

- b) I requisiti di cui all'art. 6.1.2, lett. A), devono essere posseduti dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 38 del medesimo Allegato II.12;
- c) Il requisito di cui all'art. 6.1.2, lett. B), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici e dai consorziati che prestano i requisiti;
- d) I requisiti di cui all'art. 6.1.2, lett. C), sono posseduti dai singoli professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

##### **6.4.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale**

#### 6.4.2.1 Per i lavori

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2.1, lett. A (SOA) è posseduto dal Consorzio.;

il requisito di cui all'art. 6.2.1, lett. B) può essere soddisfatto anche mediante la somma dei requisiti delle consorziate.

#### 6.4.2.2 Per i servizi di progettazione

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), del Codice, ai servizi analoghi di cui all'art. 6.2.2.1, lett. A. e ai servizi di punta di cui all'art. 6.2.2.1, lett. B. sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

\*\*\*

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di partecipazione, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

**Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1.2 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.**

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti dalla gara.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'art. 5 del Disciplinare e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti (Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e Parte VI), secondo le modalità previste al successivo art. 15.2;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, presentando apposita dichiarazione redatta mediante il Modello di Dichiarazione di Avvalimento.

In caso di avvalimento il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà rendere, mediante compilazione del DGUE, la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari specificando se intende avvalersene per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 104 del Codice, e dovrà, altresì, indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario nonché i requisiti oggetto di avvalimento; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta l'oggetto di avvalimento dovrà essere indicato con una formulazione generica tale da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Gli specifici requisiti e le risorse oggetto di avvalimento dovranno in tal caso essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria nonché del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria non è sanabile e quindi è causa di **esclusione dalla gara** – in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 5 e di idoneità di cui all'art. 6.1., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e dall'art. 104, comma 3, del Codice.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 2 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento relativi all'ausiliario indicato per la sostituzione.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

L'operatore economico concorrente indica, all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere o di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, rendendo la dichiarazione di subappalto di cui al DGUE (Parte II, Sezione D). In assenza di espressa manifestazione di volontà, il subappalto è vietato.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere necessariamente resa, **a pena di esclusione**, nei seguenti casi (c.d. subappalto "qualificante" o "necessario"):

- il concorrente non disponga di idonea qualificazione relativamente alle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, fermo il possesso della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo di ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute;
- nelle ipotesi di cui al precedente articolo 6.1.2, lett. C., circa la necessità di indicare l'intenzione di voler ricorrere al subappalto nel caso in cui alcune delle figure del gruppo di lavoro afferiscano all'organico di un subappaltatore al quale il concorrente intende dare in affidamento le relative attività. Si specifica che tale dichiarazione di subappalto dovrà essere resa in ogni caso dal concorrente, anche nel caso in cui lo stesso ricorra a un Progettista Indicato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3 del presente disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario si impegna ad indicare nella domanda di partecipazione le misure con cui intende garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a destinare il 30 per cento delle assunzioni sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari a € 20.226,94 (ventimiladuecentoventisei/94).

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente di **Sport e salute S.p.A., Istituto: Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN IT79K010050330900000009000, Causale: "Garanzia provvisoria per appalto integrato demolizione gradonate Stadio Erasmo Iacovone"**.

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di rete, ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere g), del Codice, o di consorzi stabili professionali, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del Codice, per i consorzi ordinari o GEIE, solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice:
    - se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione;
    - se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione o, in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più certificazioni/marchi seguenti previste dall'allegato II.13: SA 8000 e ISO 45001.
- Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del Codice, per i consorzi ordinari o GEIE, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione la riduzione applicata e inserisce nella sezione dedicata alla Documentazione amministrativa copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.



Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **11. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo presso l'area interessata dai Lavori.

#### **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata sul sito dell'ANAC per un importo pari a € 165,00. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di mancato pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancato pagamento del termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

#### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relative alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze".**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La documentazione amministrativa e l'Offerta Economica non trasmesse si considerano non presentate, ancorché la relativa documentazione sia stata integralmente caricata sulla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1. del presente Disciplinare.

La dimensione massima consentita dei file da caricare sulla Piattaforma è indicata in ciascuno slot di risposta predisposto all'interno della Piattaforma stessa.

La Piattaforma consente esclusivamente il caricamento delle tipologie di files espressamente indicati all'interno delle singole procedure di gara.

### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 ("Piattaforma telematica") e nell'allegato "presentazione offerta generica" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta economica.**

Il concorrente può modificare o integrare i dati precedentemente trasmessi non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerte. In tal caso, dovrà procedere con le operazioni di salvataggio delle modifiche e nuova trasmissione dei dati. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro.

Le dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere, in tutto o in parte, all'aggiudicazione.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni/documentazione richieste dal presente Disciplinare, nonché l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le incertezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Come disposto nell'Ordinanza, ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 2 (due) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il suindicato termine si rende necessario per garantire la tempestività dell'aggiudicazione della procedura di gara. È comunque salva la possibilità per la Stazione appaltante di concedere, a sua insindacabile discrezionalità, un termine più lungo rispetto a quello indicato.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, nell'apposita sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a. domanda di partecipazione;
- b. DGUE;
- c. dichiarazione del progettista;
- d. eventuale procura;
- e. garanzia provvisoria e copia della eventuale documentazione di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, qualora non già presente nel FVOE;
- f. documentazione in caso di avvalimento;
- g. eventuale documentazione relativa a procedure concorsuali;
- h. documentazione in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti o G.E.I.E.;
- i. documentazione in caso di consorzi ex articoli 65, comma 2, lett. b), c) e d), e 66, comma 1, lett. g), del Codice;
- j. attestazione di pagamento della imposta di bollo per la domanda di partecipazione.

Il Progettista Indicato dovrà compilare e allegare la documentazione di cui ai precedenti punti b., c., d., g., h., i. Si richiama l'attenzione dei concorrenti sul fatto che il Progettista Indicato, non rivestendo il ruolo di concorrente, non potrà ricorrere all'avvalimento né al subappalto.

Ove il progettista sia il concorrente stesso, tramite proprio Staff di progettazione o come Progettista Associato, lo stesso dovrà produrre oltre alla dichiarazione del progettista di cui al precedente punto c anche la domanda di partecipazione di cui alla lettera a) e l'ulteriore documentazione richiesta per il concorrente.

### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi riportate.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- 1) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

- 2) la modalità con le quali intende soddisfare i requisiti richiesti per i servizi di progettazione;
- 3) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 5) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020;
- 6) di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. L'aggiudicatario dovrà, a tal fine, indicare le misure che intende attuare per garantire tali obblighi;
- 7) di aver letto e di accettare il "Codice Etico di Sport e Salute" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- 8) di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara, nonché di non stipulare motivatamente il contratto

dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;

- 9) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
  - delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i Lavori;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 10) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 11) di beneficiare delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, co.8, del Codice, indicando le riduzioni applicate o in alternativa di non beneficiare di alcuna delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice;
- 12) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'Offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta della Stazione Appaltante;
- 13) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
- 14) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete non ancora costituiti, dichiarazione dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete, in conformità alle previsioni dell'art. 68 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii;

- 15) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete, dichiarazione contenente l'indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato o aderente al contratto di rete;
- 16) di autorizzare Sport e Salute a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema di cui all'art. 22 del Codice e per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- 17) dichiarazione del proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter del D.Lgs. n. 82/05 o in alternativa di non essere presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter del D.Lgs. n. 82/05 e pertanto di eleggere domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;
- 18) di obbligarsi a trasmettere in caso di aggiudicazione dell'appalto, ai fini della stipula del contratto, una apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i;
- 19) di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 sui Criteri Ambientali Minimi;
- 20) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 21) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- 22) di aver preso visione di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 28;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;
- nel caso di aggregazioni di rete:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice e di consorzi stabili professionali, dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia

del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'imposta di bollo deve essere versata una volta soltanto a prescindere dalla forma, singola o associata, in cui si presenta il concorrente.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

## 15.2. DGUE

L'operatore economico dovrà compilare il DGUE, nella Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI, mediante collegamento alla Piattaforma. Il DGUE dovrà essere compilato in conformità a quanto indicato nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023 recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", e nelle Linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U. n. 170 del 22/07/2016 ed al modello di formulario ed al Regolamento della Commissione europea n. 2016/7 del 05 gennaio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 06 gennaio 2016; resta fermo per il concorrente l'obbligo di rendere in ogni caso tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara con le formalità ivi previste. Dopo aver compilato il DGUE, l'operatore economico dovrà esportare il file in formato pdf, sottoscriverlo digitalmente e allegarlo alla Piattaforma nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa. Si precisa che:

- **nella Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sez. A,** Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

- **nella Parte II – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, sez. B,** dovranno essere indicati – come da comunicato MIT del 30 giugno 2023 – i soggetti di cui all'art. 94, co.3 e 4, del Codice, mediante l'inserimento dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei medesimi soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 e 4 del Codice; in alternativa, se l'operatore ha fornito l'elenco dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice in un documento separato, allegato al DGUE, in questa sezione deve indicare il riferimento a tale documento.

- **nella Parte III – Motivi di esclusione:**
- le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2, del Codice e di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3, lettere g) e h) del Codice sono rese dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 come indicati nella Parte II, Sezione B del DGUE;
  - le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;
  - relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 2, del Codice, nel caso in cui l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo Codice, l'operatore dovrà indicare gli estremi del relativo provvedimento;
  - con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:
    - le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
    - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
    - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Fermi restando tali limiti di rilevanza temporale, dovranno essere dichiarati tutti gli illeciti professionali come indicati all'art. 98, co. 3, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, del Codice, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.
- La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti;
- Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
  - per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 94, co. 6, e 95, co. 2, del Codice dei Contratti l'operatore dovrà dichiarare le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dai medesimi artt. 94, comma 6, e 95, co. 2, e dall'Allegato II.10 al Codice.

- Relativamente al comma 5 lettera d) dell'art. 94 del Codice si precisa che:
1. nel caso in cui l'operatore economico abbia depositato la domanda di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 14/2019 e non sia stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 47 del medesimo decreto, tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: **i)** l'operatore economico attesti la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale o dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019, con indicazione degli estremi del relativo provvedimento di autorizzazione (tribunale o giudice delegato che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); **ii)** l'operatore economico alleggi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura.
  2. Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: **i)** l'operatore economico attesti l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale nonché la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (giudice che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); **ii)** l'operatore economico alleggi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura;
  3. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale l'operatore economico può concorrere anche riunito in Raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che nessuna delle altre imprese aderenti al Raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere allegata in Piattaforma, nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa.

- Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

- Relativamente all'art. 94, comma 5, lett. b), del Codice, si precisa che nel caso in cui l'operatore economico dichiara di non essere tenuto alla disciplina della Legge n. 68/1999, dovrà indicare le motivazioni per le quali non è tenuto all'applicazione di tale disciplina.
- Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95 comma 2, indica le eventuali misure di *self cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 96, commi 3, 4 e 6, del Codice e rende disponibile nel FVOE la relativa documentazione indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari o Consorzi Stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), o di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, qualora un partecipante al Raggruppamento o al Consorzio Ordinario o una consorziata esecutrice o consorziata avente i requisiti di cui il Consorzio si avvale si trovi in una delle situazioni indicate agli artt. 94 e 95 del Codice o non sia in possesso di un requisito dei cui al precedente artt. 6.1, 6.2 e 6.3, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione;

- **nella Parte IV – Criteri di selezione**, il concorrente compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai precedenti articoli 6.1.1 e 6.1.2, lett. B) relativo all'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; in particolare, la dichiarazione dovrà attestare presso quale registro commerciale l'impresa è iscritta, la data e il numero di iscrizione, il codice dell'attività e la forma giuridica. Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 100, comma 3, del Codice e dell'Allegato II.11.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla presente lettera a), potrà essere prodotto l'originale o la copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo e dal Progettista Indicato singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e che prestano i requisiti.

### 15.3. DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Il progettista (staff di progettazione interno al concorrente, Progettista Associato o Progettista Indicato), dovrà rendere le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente Disciplinare:

- 1) la forma singola o associata con la quale il progettista si presenta.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cui all'articolo all'art. 66, comma 1 lettera g) del Codice, qualora non intenda eseguire in proprio le prestazioni, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

- 2) dichiarazione dei seguenti dati:

#### Per i professionisti singoli

- a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) del titolare dello studio;
- b) requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 al Codice riferiti al titolare dello studio (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale);

#### Per i professionisti associati

- c) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) di tutti i professionisti associati;
- d) requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale);

#### Per le società di professionisti

- e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f) organigramma aggiornato di cui all'art. 35, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
  - i soci
  - gli amministratori

- i dipendenti
- i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità dei predetti soggetti.

Per le società di ingegneria

- g) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione all'esercizio della professione, data e n. di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice o di altro ingegnere o architetto dipendente della società delegato ad approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 36;
- h) organigramma aggiornato di cui all'art. 36, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
  - i soci
  - gli amministratori
  - i dipendenti
  - i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura

- i) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione all'esercizio della professione, data e n. di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 37, comma 3, dell'Allegato II.12 al Codice o di altro ingegnere o architetto dipendente del soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice delegato ad approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, accompagnati dalla dichiarazione che tale direttore tecnico o altro soggetto delegato è in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti;
- j) organigramma aggiornato di cui all'art. 37, comma 2, lett. a), dell'Allegato II.12 al Codice, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare, tenuto conto della propria natura giuridica:
- il legale rappresentante;
  - gli amministratori;
  - i soci, i soci fondatori, gli associati;
  - i dipendenti;
  - i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del Codice una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Per i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, per i consorzi stabili professionali e per i GEIE

- k) indicazione dei dati sopra riportati alle lettere a) e b) oppure c) e d) oppure e) e f) oppure g), e h) con riferimento, rispettivamente, ai professionisti consorziati e/o alle società di professionisti consorziate e/o alle società di ingegneria consorziate.

Per i Raggruppamenti temporanei di professionisti



- l) in relazione a ciascuno dei soggetti raggruppati, tutti i dati indicati alle precedenti lettere da a) a k) a seconda della tipologia dell'operatore economico raggruppati (professionista singolo o associato, società, etc.);
  - m) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39, co.1, dell'All.II.12 del Codice;
- 3) dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza), requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) di ciascuno dei professionisti del gruppo di lavoro richiesti all'art. 6.1.2, lett. C., e natura del rapporto intercorrente con l'operatore economico;
- 4) la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria per i servizi di progettazione di cui al precedente art. 6.2.2.1;
- 5) la dichiarazione del possesso dei requisiti di tecnico-professionale per i servizi di progettazione di cui al precedente art. 6.2.2.1, lett. A e B;
- 6) di aver letto e di accettare il "Codice Etico di Sport e Salute" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
- 8) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete non ancora costituiti, dichiarazione dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato mandatario/capogruppo, in conformità alle previsioni dell'art. 68 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii;
- 9) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete, dichiarazione contenente l'indicazione delle categorie e ID di opere con riferimento alle quali i Servizi saranno eseguiti da ciascun operatore economico riunito o consorziato o aderente al contratto di rete;

- 10) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 11) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- 12) di aver preso visione di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 29;

La dichiarazione del progettista dev'esser prodotta:

- dal progettista che si presenta in forma singola;
- nel caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni dirette, da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE o che aderiscono al contratto di rete;
- nel caso di aggregazioni di rete dotate di un organo comune avente personalità giuridica, dall'organo comune e dai soggetti aderenti al contratto di rete indicati come esecutori;
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice e di consorzi stabili professionali, dal consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici.

La suddetta dichiarazione è firmata digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

#### **15.4. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI**

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. b), del Codice oppure di essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una di tali situazioni, dovrà allegare la pertinente documentazione in conformità a quanto previsto al precedente articolo 15.2, DGUE Parte III, punti 1 e 2.

#### **15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria;

- 2) la dichiarazione di avvalimento, redatta in conformità al Modello “Dichiarazione di avvalimento”;
- 3) il contratto di avvalimento (solo in caso di avvalimento finalizzato al possesso dei requisiti di qualificazione).

#### **15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - a) copia del contratto di rete
  - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - c) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - a) copia del contratto di rete;
  - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica presentata mediante compilazione del Modello Offerta Economica, che dovrà essere allegato nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta economica. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 13 e deve essere presentata secondo le modalità di seguito indicate, **a pena di esclusione**:

- a) l'operatore economico dichiara nell'apposito "Modello Offerta Economica":
- il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara dei lavori di cui al precedente art. 3;
  - ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, con esclusivo riferimento ai lavori, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - di aver verificato, prima della formulazione dell'offerta, attraverso l'esame dei relativi elaborati progettuali posti a base di gara, le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto di fattibilità tecnico-economica, e, in esito a tale verifica, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta della necessità di integrare o ridurre le quantità che abbia valutato carenti o eccessive e/o di inserire le voci e le relative quantità che abbia ritenuto mancanti, e di dare quindi atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto di fattibilità tecnico-economica non avrà effetto sulla determinazione del corrispettivo spettante all'affidatario;
- b) il Modello Offerta Economica calcolerà automaticamente il valore del ribasso e, previa sommatoria degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo complessivo offerto dell'Appalto;

Si ribadisce che gli importi indicati nel precedente paragrafo 3 per il Servizio di progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non sono ribassabili.

Il modulo contenente l'Offerta non può presentare correzioni che non siano dall'offerente espressamente confermate e sottoscritte con firma autografa del Legale rappresentante o procuratore del concorrente; in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte dall'offerente si terrà conto delle parole o dei numeri che l'offerente intendeva correggere, se leggibili.

Verranno prese in considerazione frazioni di ribasso percentuale sino alla seconda cifra decimale (es. XX,xx%) arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque).

Si precisa che in caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso percentuale offerto in cifre ed in lettere prevarrà l'indicazione del ribasso espresso in lettere. Le offerte che, per errore materiale, fossero espresse

con la sola indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere del ribasso percentuale non verranno, per tale omissione, escluse.

Nella medesima sezione della Piattaforma, il concorrente dovrà inserire la documentazione relativa ai giustificativi di cui all'art. 110, comma 2, del Codice. Il concorrente dovrà allegare ogni documentazione che ritenga utile ed idonea a supporto. Sport e Salute, nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di analizzare la documentazione prodotta in fase di offerta e non richiedere ulteriore documentazione. Si precisa che il mancato inserimento di tale documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

Verranno **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino offerte tardive, in aumento, plurime, parziali, alternative e/o condizionate.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di inserire direttamente sulla Piattaforma nella apposita sezione il ribasso percentuale offerto; si precisa che il mancato inserimento di tale indicazione non avrà alcun effetto sulla validità dell'offerta Economica che si intende presentata esclusivamente mediante la corretta compilazione ed allegazione del suddetto Modello Offerta Economica.

In caso di discordanza tra il valore indicato in Piattaforma e quello risultante dal Modello Offerta Economica prevale il valore indicato nel Modello Offerta Economica.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni costituiti, dal legale rappresentante del mandatario o dell'organo comune, ove esistente;
- iii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni di rete costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante o aderente al contratto di rete;
- iv. in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), e di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, dal legale rappresentante del consorzio.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Come disposto dall'Ordinanza, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, in deroga a quanto previsto dall'art. 108, comma 2, lett. e) del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida; la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell'art. 108, comma 10,

del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

### **18. SEGGIO DI GARA**

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, la valutazione delle offerte è effettuata da un Seggio di Gara, anche in composizione monocratica, il quale è composto da personale della Stazione Appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.

Al Seggio di Gara si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.

### **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Alla presente procedura si applica l'inversione procedimentale ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, la Stazione appaltante procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. L'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Responsabile del procedimento della fase di affidamento ed un Seggio di Gara, che esaminerà le offerte, costituito *ad hoc* e composto dal RUP, con le funzioni di presidente, nonché da n. 2 (due) soggetti con competenze di carattere amministrativo/legale.

La prima seduta telematica si svolgerà nel giorno e nell'ora che verranno tempestivamente comunicati attraverso pubblicazione di apposita comunicazione all'interno dell'area "comunicazioni" della Piattaforma.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la funzionalità "messaggi" della Piattaforma.

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, a insindacabile giudizio del soggetto che presiede la gara.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute del Seggio di gara potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, informa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

La Piattaforma non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione.

Il Seggio di Gara procede a:

- aprire la sezione della Piattaforma denominata "Busta B - Offerta economica", verificandone ed esaminandone il contenuto, nonché verificando la presenza e la validità delle firme digitali apposte sui documenti prodotti;
- dare evidenza del ribasso da ciascuno dei concorrenti;
- formare la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente; nel caso di offerte uguali, ai fini dell'aggiudicazione, si procederà tramite sorteggio;
- verificare l'eventuale sussistenza di offerte anormalmente basse come di seguito indicato.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale secondo il metodo A di calcolo della soglia di anomalia dell'Allegato II.2 del Codice.

Nell'ipotesi di presentazione di un numero di offerte inferiore a 5 (cinque), fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 110 del Codice, sono considerate anormalmente basse e sottoposte a verifica di anomalia le offerte che presentano un costo della manodopera inferiore a quello indicato nel bando di gara in misura superiore al 10% e, al contempo, un ribasso sull'importo posto a base di gara superiore al 40%.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del Seggio di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.



Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP con l'ausilio del Seggio di Gara, all'esito della procedura di cui ai precedenti articoli, accede alla documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria che ha presentato la migliore offerta non anomala e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

- l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Come disposto nell’Ordinanza, in deroga a quanto previsto dall’art. 17, comma 5 del Codice, l’aggiudicazione della procedura è disposta nelle more dell’espletamento dei controlli sul possesso in capo all’impresa aggiudicataria dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

Come disposto nell’Ordinanza, alla stipula del contratto non si applica quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del Codice.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare:

- a) la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice, che beneficerà delle stesse riduzioni previste – all’art. 10 del presente disciplinare – per la garanzia provvisoria;
- b) le polizze assicurative previste nello Schema di Contratto;
- c) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti, alla presentazione, rispettivamente:
  - per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al mandatario/organo comune, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario/organo comune. Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
  - per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

Come disposto dall'Ordinanza, verrà autorizzata la consegna anticipata, anche solo parziale, dei lavori in via d'urgenza prima della stipula del contratto e dell'espletamento dei controlli sui requisiti in capo all'impresa aggiudicataria.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto trova applicazione l'art. 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023, nello specifico il diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività svolte su ordine della Stazione Appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della L. n. 136/2010 e/o, nei casi previsti dalla medesima legge, la risoluzione del contratto.

## **25. CODICE ETICO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di servizi, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico di Sport e Salute e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale di Sport e Salute nella sez. "Amministrazione Trasparente".

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Lazio - sede di Roma.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce

"Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della medesima sezione "Documenti utili". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. Sport e salute, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dal Soggetto Attuatore, in qualità di Titolari del trattamento.

